

N. R.G. 18361 / 2026



TRIBUNALE DI TORINO

**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea**

Procedimento iscritto al n. r.g. **18361 / 2026** promosso da

██

IL GIUDICE

visto l'art. 35 *ter* d.lgs. n. 25/2008;

ritenuto che il ricorso, con contestuale istanza di autorizzazione a rimanere, sia stato tempestivamente depositato entro il termine di cinque giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto (notifica 21.09.2026; ricorso 25.09.2026);

preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della Cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 3 (Ministero presso la Commissione territoriale e pubblico ministero);

osservato che il Ministero dell'Interno ha depositato note difensive entro cinque giorni dalla notificazione;

rilevato che la PA ha applicato alla decisione la normativa di cui al Regolamento (UE) 2024/1348 ed al d.l. n.100/2026, avendo il ricorrente formalizzato la domanda di protezione internazionale in data successiva al 12.06.2026;

rilevato, in particolare, che l'autorità accertante ha applicato la procedura di frontiera, come da determina dell'8.9.2026, in quanto:

- ricorrevano le condizioni di cui all'art. 44, par. 1 lett. c), Regolamento (UE) 2024/1348, avendo la domanda preso avvio dallo sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;
- ricorrevano le condizioni per l'applicazione della procedura accelerata ai sensi dell'art. 42, par. 1 lett. j), Reg. (UE) 2024/1348, provenendo il ricorrente dal

Bangladesh, vale a dire da un Paese con tasso di riconoscimento della protezione internazionale nell'UE inferiore al 20%;

rilevato che la difesa del ricorrente ha con il ricorso contestato la corretta applicazione della procedura accelerata di frontiera e ha tempestivamente richiesto l'autorizzazione a rimanere nel territorio nazionale nelle more del giudizio;

osservato che, ai sensi dell'art. 53, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348, lo Stato membro "cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera quando: a) l'autorità accertante reputa non applicabili o non più applicabili i motivi di rigetto della domanda per inammissibilità o i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata";

rilevato che emergono allo stato elementi sufficienti per ritenere non applicabili i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata;

rilevato, infatti, che ai sensi dell'art. 42, par. 1 lett. j), Reg. (UE) 2024/1348, la procedura accelerata è applicata se il richiedente proviene da un Paese con tasso di riconoscimento della protezione internazionale nell'UE inferiore al 20% "tranne se l'autorità accertante valuta che (...) il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %";

ritenuto che dalla documentazione in atti e dal ricorso emergono elementi che necessitano di un maggior approfondimento istruttorio e dai quali può desumersi che il ricorrente, per il suo orientamento sessuale (così come dichiarato durante l'audizione), appartenga ad una categoria di persone per le quale si ritiene non rappresentativa la percentuale pari o inferiore al 20%;

rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 21, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348, l'autorità accertante, prestando "particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere", non applica o cessa di applicare la procedura di frontiera di cui all'art. 43 qualora ritenga che non possano essere fornite al richiedente le garanzie procedurali particolari di cui al paragrafo 1, e che l'art. 43 Reg. (UE) 2024/1348 dispone che lo Stato membro può esaminare la domanda con procedura di frontiera "conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II", tra le quali rientrano gli obblighi informativi di cui all'art. 8, per il quale "l'autorità accertante o, se del caso, altre autorità competenti o

organizzazioni che gli Stati membri hanno incaricato in tal senso, informano i richiedenti in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile: a) del diritto di formalizzare la domanda a titolo individuale; b) dei termini e delle fasi della procedura da seguire; c) dei diritti e obblighi che incombono loro nel corso della procedura, compresi quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1351, e delle conseguenze in caso di mancato rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda il ritiro esplicito o implicito della domanda; d) del diritto all'orientamento legale gratuito per la formalizzazione della singola domanda e all'assistenza e alla rappresentanza legali in tutte le fasi della procedura a norma della sezione III del presente capo e conformemente agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19; e) dei mezzi con cui possono adempiere l'obbligo di produrre gli elementi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1347; f) della decisione dell'autorità accertante in conformità dell'articolo 36”;

ritenuto che la presenza di indicatori di discriminazione e violenza subiti dal ricorrente a causa del suo orientamento sessuale rende il medesimo meritevole delle garanzie procedurali particolari di cui all'art. 21 Reg. (UE) 2024/1348 e *a fortiori* delle garanzie informative di cui all'art. 8 Reg. (UE) 2024/1348, che nel caso di specie non emerge che siano state fornite dall'autorità procedente;

rilevato, infatti, che è stato prodotto in atti il solo “modulo screening”, ma non anche documentazione dalla quale emerge che siano state fornite le informazioni di cui al cit. art. 8 Reg. (UE) 2024/1348 (es. l'opuscolo di cui al paragrafo 7);

ritenuto, pertanto, che non ricorrono le condizioni per applicare la procedura accelerata di cui all'art. 42, par. 1 lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 e la procedura di frontiera di cui all'art. 43 Reg. (UE) 2024/1348 e che conseguentemente la procedura di valutazione della domanda di protezione internazionale dell'odierno ricorrente debba essere ricondotta nell'ambito di quella ordinaria, trova applicazione il rito di cui all'art. 35 *bis* d.lgs. n. 25/2008 e il ricorso produce effetto sospensivo automatico ai sensi dell'art. 35 *bis*, c. 3, d.lgs. n. 25/2008, non ricorrendo alcuna delle eccezioni di cui all'art. 68, par. 3, del Reg. (UE) 2024/1348;

ritenuto, infine, che la prosecuzione del procedimento secondo la disciplina ordinaria e il conseguente diritto del ricorrente a permanere nel territorio nazionale

comportino il rilascio del documento attestante la qualità di richiedente protezione internazionale previsto dall'art. 4, c. 4, d.lgs. n. 142/2015;

P.Q.M.

accerta l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera;

dispone la prosecuzione del giudizio secondo il rito previsto dall'art. 35 *bis* d.lgs. n. 25/2008;

dichiara che il ricorso produce effetto sospensivo automatico ai sensi dell'art. 68, par. 1, del Regolamento (UE) 2024/1348 e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e dà atto del diritto del ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato sino alla definizione del giudizio;

ordina l'immediato rilascio del documento previsto dall'art. 4, c. 4, d.lgs. n. 142/2015;

dispone:

1. la notifica del ricorso al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato, il quale:

- potrà depositare, entro venti giorni dalla notificazione, una nota difensiva;
- dovrà trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di protezione internazionale, del verbale e dell'intera documentazione comunque acquisita, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socioeconomica del Paese di provenienza;

2. la trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;

avvisa il ricorrente che può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra;

fissa dinanzi al Giudice designato, dott. Valerio Brecciaroli, per la trattazione l'udienza del giorno 13/01/2027, ore 12.15, aula 26 (ingresso 8);

Dispone il passaggio in archivio degli atti relativi al subprocedimento sub 1.

Così deciso in Torino, 19/10/2026.

Il Giudice

Dott. Valerio Brecciaroli